# Imposte sui redditi – Irrilevanza delle “riserve”” formulate dall`appaltatore

17 Giugno 2002

Si fa seguito alla *circolare ANCE sulle Imposte sui Redditi- Irrilevanza delle “riserve”” formulate dall`appaltatore del 23 maggio 2001*, per trasmettere, per opportuna conoscenza, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., 2 novembre 2001, n.13582 che esclude, come sostenuto dall`ANCE, dalle maggiorazioni di prezzo imponibili agli effetti delle imposte sui redditi (art. 60, comma 2 del DPR 917/1986) le cosiddette «riserve» costituenti mere pretese unilaterali.

In particolare, devono essere considerate aspettative di ricavi e, come tali, non imponibili ai fini delle imposte sui redditi:

- le richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d`opera, definibili come proposte di modifica del contratto. Tali pretese, infatti, non assumono rilevanza ai fini fiscali fintanto che non siano accettate dal committente;
- le richieste di carattere risarcitorio. Quest`ultime, infatti, sono dirette alla reintegrazione del patrimonio dell`appaltatore e, pertanto non possono rientrare tra i corrispettivi imponibili.

In conclusione, la Cassazione ribadisce che non rientrano tra le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizionidi legge o di clausole contrattuali (imponibili in misura non inferiore al 50%), sia le pretese dell`appaltatore che si sostanzino in proposte di modifica del contratto, sia le pretese di carattere risaricitorio. Entrambe, infatti, sono mere pretese unilaterali costituenti «speranze di ricavi».

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

4390-Imposte sui redditi All1.pdfApri